

Quesito posto con nota in data 26 ottobre 2005 dal Presidente del Tribunale di ... volto a conoscere se il Presidente del Tribunale può nominare, fra gli esperti componenti dell'Ufficio centrale elettorale per le elezioni amministrative, un magistrato del proprio ufficio e, in caso positivo, se questi, per accettare l'incarico, necessita dell'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

(Risposta a quesito dell' 8 febbraio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 febbraio 2007, ha adottato la seguente delibera:

«Il quesito formulato dal dott. ..., presidente del Tribunale di ..., attiene alla determinazione sulla sussistenza o meno in capo al Presidente del Tribunale del potere di nominare, fra gli 'esperti' componenti dell'ufficio centrale elettorale per le elezioni amministrative, un magistrato del proprio ufficio e, in caso positivo, se questi, per accettare l'incarico, necessita dell'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

Dall'esame della normativa richiamata, in particolare dall'art. 51 del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3 (T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Sicilia), nonché dall'art. 10, non emerge la volontà del legislatore regionale di prevedere in materia di elezione dei consigli comunali, che nella composizione degli uffici elettorali si tenga conto di personale c.d. esperto.

Invero l'art. 10 nell'enunciare le categorie dalle quali attingere per la designazione dei componenti degli uffici elettorali (da costituirsi presso ciascuna sezione), contempla per i magistrati la sola funzione di presidenza. Né nell'individuazione delle altre figure è fatto alcun accenno agli esperti.

Del resto l'Ufficio elettorale ha come compito istituzionale, prima della competizione elettorale, quello della formazione, dell'aggiornamento e della regolare tenuta delle liste, oltre alla revisione delle ripartizioni del comune in sezioni elettorali, della ricompilazione delle liste sezionali già esistenti, dell'aggiornamento dei registri degli elettori residenti permanentemente o temporaneamente all'estero, durante lo svolgimento della competizione, quello di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e dunque una funzione di garanzia e di terzietà, sia rispetto ai competitori sia rispetto all'elettorato passivo. Infatti la uniforme applicazione dei principi contenuti nella normazione primaria e secondaria di settore garantisce condizioni di parità nell'accesso alle cariche elettive, essendo peraltro finalizzati alla tutela di un interesse generale.

Dunque l'ufficio elettorale non ha il precipuo compito di dirimere conflitti, ma quello di assicurare la regolarità della competizione, anche se ciò può costituire indirettamente anche una forma di prevenzione dei contrasti.

Ne consegue che la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 10 e 51 D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3 non può trovare applicazione analogica, non essendo ricompresa nella *ratio* delle citate norme l'individuazione di componenti dell'Ufficio elettorale in funzione di esperti.

Per quanto concerne l'ulteriore quesito circa l'autorizzabilità o meno dell'incarico di presidente dell'Ufficio elettorale, il capo 8) della circolare sugli incarichi extragiudiziari, che specificamente disciplina il caso di specie, testualmente recita: **“Incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.**

L'accettazione degli incarichi in oggetto non è soggetta ad autorizzazione, trattandosi di incarichi da svolgere nell'adempimento di un dovere di ufficio, a seguito di designazione nelle forme previste dalla stessa legge.

Chi procede alla designazione (di regola il Dirigente dell'Ufficio) dovrà preliminarmente informare tutti i magistrati designabili perché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico.

La designazione dovrà avvenire preferibilmente fra coloro che hanno espresso la suddetta disponibilità.

Il designante dovrà comunicare al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta designazione unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio.

Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio, il Consiglio prende atto della designazione stessa. In caso contrario invita il proponente a provvedere ad una nuova designazione.”

Ne consegue che grava un onere di comunicazione al Consiglio superiore della magistratura da parte del solo designante, mentre nessun adempimento è previsto a carico del designato.

Alla luce delle considerazioni esposte, il Consiglio superiore della Magistratura,
delibera

di rispondere al quesito formulato dal dott. ..., presidente del Tribunale di ..., nel senso di cui in motivazione.»

